



Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

**DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA**

Informativa n. 19 del 2 aprile 2003

Allegati n. 1 e n.2

Oggetto: *d.P.R 29 ottobre 2001, n. 461. Disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali l'Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.*

Sommario

1. Premessa.

2. Concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale statale che ha avviato il procedimento di riconoscimento della causa di servizio successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro: 2.1. Avvio del procedimento – 2.2 Accertamento clinico – 2.3. Accertamento del nesso di causalità – 2.4. Presentazione diretta di certificazione medica – 2.5. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico – 2.6. Conclusione iter procedimentale.

3. Concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale statale che ha già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto di lavoro.

4. Casi particolari.

5. Aspetti pensionistici riferiti ad altre forme di inabilità.

6. Tutela della riservatezza.

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 5 del 7 gennaio 2002 - è stato pubblicato il regolamento recante norme di semplificazione di procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

In via preliminare, giova precisare che le procedure indicate nel regolamento in esame trovano applicazione per tutti gli iscritti a questo Istituto ai fini del riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo.

Per contro ai fini del trattamento pensionistico privilegiato tali procedure si applicano solo nei confronti del personale civile e militare dello Stato.

Per il personale iscritto alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza continuano a trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274 (Comitato tecnico per le pensioni di privilegio) nonché quelle previste dall'articolo 54 del Decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, che espressamente demanda agli Uffici Territoriali del Governo (già Prefetture) la predisposizione di apposita relazione inviando i relativi atti a questo Istituto.

Per esplicita disposizione regolamentare tale disciplina riveste carattere transitorio fino all'assunzione da parte dell'INPDAP dei relativi procedimenti a seguito dell'emanazione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, Decreto legislativo n. 479/1994.

Si rende opportuno precisare che il d.P.R. in esame riduce notevolmente i termini procedurali ed opera una chiara distinzione tra le competenze relative all'accertamento clinico e quelle relative all'accertamento del nesso di causalità, così da evitare che l'organismo preposto all'accertamento medico si pronunci anche su aspetti relativi alla causa di servizio, di natura non clinica.

Nella presente Informativa vengono analizzati esclusivamente gli aspetti connessi alle nuove procedure di cui al d.P.R. n. 461/2001 per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali l'Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici. Allo stato attuale: Ministero Istruzione, Università e Ricerca, Agenzie del Demanio, Agenzia del Territorio, Consiglio Superiore della Magistratura, Istituto Superiore della Sanità, Istituto di Astrofisica, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ente Tabacchi Italiano, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ed Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

2. Concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale statale che ha avviato il procedimento di riconoscimento della causa di servizio successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro

2.1 Avvio del procedimento

Il nuovo iter procedimentale connesso al riconoscimento di un trattamento pensionistico di privilegio si applica per le domande presentate a decorrere dal 22 gennaio 2002.

I procedimenti relativi a domande di pensione privilegiata, già presentate alle Sedi provinciali e territoriali dell'INPDAP alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali (articolo 18).

Si deve tenere presente, tuttavia, che pur trattandosi di procedimenti attivati secondo la vecchia normativa, i pareri espressi dalla Commissione medica operante presso l'ospedale militare territorialmente competente in base alla residenza del pensionato e dal Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) devono rispecchiare quanto indicato dal regolamento in esame in merito alla distinzione delle competenze tra i due organismi.

Si ricorda che la Sede provinciale o territoriale Inpdap cui far riferimento per l'invio dell'istanza, e conseguentemente competente alla liquidazione della pensione, è quella relativa alla provincia di residenza del pensionato, anche se deceduto, o di residenza dell'iscritto qualora deceduto in attività di servizio.

La Sede provinciale o territoriale, ricevuta la domanda di pensione di privilegio, deve preliminarmente verificare che l'istanza sia stata presentata nei termini prescritti dall'articolo 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ovvero entro 5 anni, elevati a 10 in caso di parkinsonismo, dalla cessazione dal servizio. Il termine di decadenza non opera, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 7 dicembre 1979, nei confronti dei minori e dei dementi fintanto che perduri la loro incapacità di agire.

E' appena il caso di rammentare che, ai sensi dell'articolo 191 del d.P.R. n. 1092/1973, qualora la domanda di pensione di privilegio venga presentata oltre i due anni dalla data di collocamento a riposo, ferma restando l'insorgenza del diritto a tale data, il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La Sede provinciale o territoriale, pertanto, entro **trenta giorni** dal ricevimento della domanda, ove ne rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità (domanda generica o incompleta, superamento dei termini di decadenza per la presentazione), respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare, all'interessato, entro **dieci giorni** (articolo 5, comma 2).

2.2 Accertamento clinico

Una volta accertata l'ammissibilità e la ricevibilità della domanda, la Sede, entro il termine di **trenta giorni** dal ricevimento, deve trasmetterla, unitamente all'eventuale documentazione presentata dal richiedente, alla Commissione medico-ospedaliera dandone comunicazione al richiedente entro i successivi **dieci giorni**. Nella stessa comunicazione si deve informare l'interessato che può essere assistito, durante la visita e con onere a suo carico, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

L'interessato, entro il termine di **dieci giorni** dalla ricezione di detta comunicazione, salvo che non abbia già dichiarato nella domanda stessa o in altro atto comunque attinente al procedimento il proprio consenso, può opporsi alla trattazione e alla comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con conseguente effetto sospensivo del procedimento stesso.

La Sede deve notificare o comunicare anche in via amministrativa all'interessato l'avvenuta sospensione del provvedimento entro i successivi **dieci giorni**.

Contestualmente all'invio alla Commissione medico-ospedaliera, la Sede provvede a richiedere all'amministrazione, ente o azienda presso la quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi dei fatti attinenti all'insorgere dell'infermità o lesioni, un rapporto contenente gli elementi informativi relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio (**Allegato 2**).

Si fa presente che queste ultime devono trasmettere, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del regolamento in esame, gli elementi informativi contenuti nell' **Allegato 2** **entro dieci giorni** dalla ricezione della richiesta da parte dell'INPDAP.

Qualora dal verbale della CMO risulti la sussistenza di una delle cause di impossibilità di ulteriore corso del procedimento (ossia ingiustificata assenza dell'interessato alla visita ovvero mancata sottoscrizione del consenso in caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS), la Sede provinciale o territoriale competente è tenuta ad emanare un provvedimento di rigetto dell'istanza di pensione di privilegio entro **trenta** giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione, notificandolo all'interessato nei successivi **dieci giorni**.

2.3 Accertamento del nesso di causalità

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la Sede provinciale o territoriale, ricevuto il verbale emesso dalla C.M.O., qualora riscontri l'inidoneità al servizio, deve redigere la relazione di cui all' **Allegato 1**.

Quindi provvede ad inviare **entro trenta giorni** al Comitato di verifica per le cause di servizio operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze in via Lanciani, 11 – 00162 Roma:

- la suindicata relazione di cui all' **Allegato 1**;
- il rapporto relativo agli elementi informativi forniti dall'amministrazione, ente o azienda presso la quale l'interessato ha prestato servizio, di cui all' **Allegato 2**;
- tutta la documentazione già inviata alla Commissione medico-ospedaliera;

- la copia della domanda di pensione di privilegio del richiedente;
- il verbale della Commissione medico-ospedaliera;
- l'eventuale documentazione sanitaria di parte;
- eventuale altra documentazione.

La Sede deve dare comunicazione all'interessato della trasmissione degli atti al Comitato di verifica entro i successivi **dieci giorni**; con tale nota viene anche ricordato all'interessato che ha facoltà di opporsi alla trattazione e alla comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con conseguente effetto sospensivo del procedimento stesso (articolo 7, comma 2).

La Sede deve notificare o comunicare anche in via amministrativa all'interessato l'avvenuta sospensione del procedimento entro i successivi **dieci giorni**.

Il Comitato di verifica è l'unico organo deputato all'esame della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dall'interessato e si pronuncia sul nesso di causalità.

Nell'ipotesi in cui dal verbale della C.M.O. risulti che il pensionato è idoneo all'attività lavorativa, la Sede provinciale o territoriale non deve richiedere il parere al Comitato di verifica ma deve emettere un provvedimento motivato negativo di concessione del trattamento pensionistico di privilegio entro **trenta** giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione, notificandolo all'interessato nei successivi **dieci giorni**.

2.4 Presentazione diretta di certificazione medica

Al fine dell'accelerazione del procedimento il richiedente può presentare alla Sede, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. in argomento, domanda di pensione di privilegio corredata da certificazione medica concernente l'infermità specificamente dichiarata ovvero la causa clinica di morte, rilasciata, non oltre un mese prima della data di presentazione dell'istanza stessa, da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali. Detta certificazione sanitaria deve contenere: *“la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio”* (articolo 6, comma 1).

La Sede provinciale o territoriale, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, invia la domanda con la documentazione allegata sia alla competente Commissione medico-ospedaliera sia al Comitato di verifica, entro il termine di **trenta giorni** dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato anche la prescritta documentazione, secondo quanto precedentemente indicato.

Entro i successivi **dieci giorni** la Sede provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, il quale, nel termine di **dieci giorni** dalla ricezione di detta comunicazione, si può opporre alla trattazione dei dati personali sensibili, con effetto sospensivo del procedimento.

2.5. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico

Sempre allo scopo di accelerare l'iter procedurale, l'articolo 9 prevede la facoltà da parte dell'INPDAP di ricorrere ad una pluralità di organismi di accertamento sanitario (aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto leg.vo n.157/1997 come modificato dal decreto leg.vo n. 278/1998) ai quali rivolgersi alternativamente e non cumulativamente, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione medico-ospedaliera nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare.

Si potrà attivare tale procedura alternativa solo successivamente all'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, con il quale saranno definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande ad altri organismi sanitari (articolo 6, comma 13).

2.6 Conclusione iter procedimentale

La Sede provinciale o territoriale, ricevuto il parere del Comitato di verifica, è tenuta, entro **venti giorni**, ad emanare il provvedimento finale di riconoscimento o diniego del trattamento pensionistico di privilegio in conformità a quanto espresso dal Comitato di verifica medesimo. Entro lo stesso termine, la Sede che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di chiedere ulteriore parere al Comitato di verifica, che si esprime entro **trenta giorni** dalla ricezione della richiesta; la Sede adotta il relativo provvedimento nei successivi **dieci giorni** motivandolo conformemente al parere del Comitato di verifica.

E' di tutta evidenza, pertanto, che il parere del Comitato di verifica risulta vincolante ai fini del riconoscimento di una pensione di privilegio.

La determinazione finale deve essere notificata all'interessato nei successivi **quindici giorni**.

In ogni caso, le copie del verbale della C.M.O. e del parere del Comitato di verifica devono essere inviate all'Amministrazione presso la quale l'iscritto ha prestato l'ultimo servizio per gli adempimenti relativi ad eventuali richieste di benefici da parte dell'iscritto stesso.

3. Concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale statale che ha già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto di lavoro

Giova preliminarmente precisare che non esiste alcun termine di decadenza per la presentazione della domanda di privilegio quando il riconoscimento di causa di servizio è avvenuto durante il rapporto di lavoro. Anche in questa ipotesi, tuttavia, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 191 del d.P.R. n. 1092/1973, come precisato al punto 2.1 della presente Informativa.

Una volta ricevuta la domanda di pensione di privilegio, le Sedi provinciali e territoriali devono avviare l'iter procedurale relativo all'accertamento clinico dell'inidoneità al servizio secondo i termini e le modalità indicate al punto 2.2.

Ricevuto il verbale della C.M.O. di inidoneità, le Sedi **non provvederanno** ad inoltrarlo al Comitato di verifica solo qualora l'interessato sia stato riconosciuto non idoneo al servizio per la stessa infermità o stesse infermità (stessa denominazione) per le quali sono state accertate in precedenza la dipendenza da causa di servizio.

Ciò in quanto l'articolo 12 del regolamento in esame ha introdotto il principio dell'unicità dell'accertamento nel senso che: *"Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio"*.

Pertanto, nei **venti giorni** successivi all'acquisizione del verbale della CMO, senza ulteriori adempimenti, la Sede provinciale o territoriale dell'INPDAP è tenuta ad emanare il provvedimento finale di riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio.

La determinazione finale deve essere **notificata all'interessato** nei successivi **quindici giorni**.

In tutte le altre ipotesi, ovvero nel caso in cui l'inidoneità al servizio derivi da un'infermità diversa da quella già riconosciuta derivante da causa di servizio ovvero in presenza di più infermità tra le quali anche una sola di queste non sia stata già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, si deve necessariamente acquisire il parere del Comitato di verifica e concludere l'iter procedurale nei termini e con le modalità indicate ai punti 2.3 e 2.6 della presente informativa.

Le medesime istruzioni relative alla concessione della pensione di privilegio valgono anche qualora il riconoscimento della causa di servizio sia stato effettuato in base alle disposizioni normative vigenti anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001.

4. Casi particolari

Si può verificare l'ipotesi in cui un dipendente di amministrazione statale avvii il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto di lavoro e, a seguito del riconoscimento di inidoneità da parte della CMO, venga dispensato dal servizio.

In tal caso la Sede provinciale o territoriale, in presenza di una successiva domanda di pensione di privilegio, non deve richiedere ulteriori accertamenti clinici ma deve acquisire dall'amministrazione statale il rapporto contenente gli elementi informativi di cui all'**Allegato 2)** nonché il verbale redatto dalla CMO relativo all'infermità che ha determinato l'inidoneità al servizio.

Una volta acquisiti gli elementi suindicati, la Sede proseguirà l'iter procedimentale per il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio secondo le istruzioni impartite ai punti 2.3 e 2.6. della presente informativa.

5. Aspetti pensionistici riferiti ad altre forme di inabilità

Giova precisare che nulla è innovato in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio, che continua ad essere disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Premesso quanto sopra, per quanto attiene agli aspetti pensionistici si rappresenta quanto segue.

Per le domande di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, presentate a decorrere dal 22 gennaio 2002, si applicano le procedure previste dal regolamento in esame in tema di accertamento di inidoneità al servizio, anche per il personale iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza.

Nelle more che l'Inpdap, con proprio regolamento, disciplini le procedure inerenti il riconoscimento ai fini pensionistici di inabilità dipendenti e non da causa di servizio, si comunica che le Sedi provinciali e territoriali, ai fini della liquidazione di un trattamento pensionistico di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni, possono ritenere valido per tutti i propri iscritti (e quindi anche per il personale iscritto alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza) non solo il verbale di visita medico-collegiale redatto dalle Aziende Sanitarie locali, ma anche il verbale rilasciato dalla Commissione medico-ospedaliera.

A tal fine, qualora nel verbale della CMO risulti un'inabilità:

- assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, è da attribuire una pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995 (requisito contributivo 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio);
- assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, è da attribuire un trattamento pensionistico di inabilità ai sensi dell'articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell'articolo 42 del d.P.R. n. 1092/1973 (requisito contributivo 15 anni);
- permanente allo svolgimento delle proprie mansioni ovvero un'inidoneità al servizio di istituto, è da attribuire un trattamento pensionistico di inabilità ai sensi dell'articolo 7, lettera b) della legge n. 379/1955 (requisito contributivo 20 anni) ovvero, per il personale statale, ai sensi dell'articolo 42 del d.P.R. n. 1092/1973 (requisito contributivo 15 anni).

6. Tutela della riservatezza

Le sedi provinciali e territoriali nonché le amministrazioni statali interessate sono tenute ad osservare la massima riservatezza, in armonia con le vigenti disposizioni, circa la trattazione degli atti contenenti le diagnosi delle infermità oggetto degli accertamenti sanitari e dei dati sensibili.

Pertanto, gli adempimenti istruttori devono essere trattati esclusivamente dal personale incaricato che dovrà porre particolare attenzione alla riservatezza della diagnosi medica riportata nel processo verbale reso dalle Commissioni mediche.

Sempre per la tutela della riservatezza, le comunicazioni tra l'Inpdap e gli altri organismi interessati vengono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996.

La trasmissione in forma cartacea, eccezione alla procedura di comunicazione per via telematica, deve essere debitamente motivata nella nota di trasmissione degli atti stessi e, comunque, il verbale recante la diagnosi medica deve essere inserito in plico chiuso da allegarsi alla nota di trasmissione.

Si sottolinea, infine, che il regolamento opera una chiara individuazione degli ambiti di responsabilità connessi alle varie fasi procedimentali e, pertanto, si invitano le Sedi provinciali e territoriali dell'INPDAP nonché le amministrazioni statali e gli altri organismi coinvolti a rispettare i termini previsti per ciascuna fase procedimentale al fine di ottemperare alla riduzione dei tempi complessivi di durata dell'intera nuova procedura.

Per quanto riguarda la composizione, le competenze e i tempi procedimentali della Commissione medico-ospedaliera e del Comitato di verifica per le cause di servizio si rimanda a quanto espressamente indicato nel regolamento in esame.

Il Dirigente Generale: Dr. Costanzo Gala

INPDAP

SEDE PROVINCIALE O TERRITORIALE DI

.....

**RELAZIONE – PROPOSTA AL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO
PER LA RICHIESTA DI PARERE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA
DA CAUSA DI SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE
DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO**

1) DATI ANAGRAFICI DELL'ISCRITTO:

COGNOME E NOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

2) POSIZIONE GIURIDICA/ECONOMICA (Area - Profilo di appartenenza)

DELL'ISCRITTO:

3) DOMANDA PENSIONE DI PRIVILEGIO RICHIESTA IN DATA:

4) EVENTUALE POSSESSO DELLO STATUS DI INVALIDO CIVILE CON

INDICAZIONE DELLE INFERMITA' CHE L'HANNO DETERMINATO:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) EVENTUALI PRECEDENTI. SE "SI" INDICARE QUALI ALLEGANDO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

.....
.....
.....
.....

6) ESTREMI DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DEL COMPETENTE OSPEDALE MILITARE RELATIVO ALLE INFERMITA' CHE HANNO DETERMINATO L'INIDONEITA' AL SERVIZIO:

VERBALE N°: DEL DELLA CMO DI

**PROPOSTA DI PARERE
INERENTE LE SEGUENTI INFERMITA'**

I - a) INFERMITA' O LESIONE:

.....

b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:

c) NOTE E OSSERVAZIONI:

II - a) INFERMITA' O LESIONE:

.....

b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:

c) NOTE E OSSERVAZIONI:

III - a) INFERMITA' O LESIONE:

.....

b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:

c) NOTE E OSSERVAZIONI:

IV - a) INFERMITA' O LESIONE:

.....

b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:

c) NOTE E OSSERVAZIONI:

V - a) INFERMITA' O LESIONE:

.....

b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:

c) NOTE E OSSERVAZIONI:

N.B.: PER ULTERIORI INFERMITA' UTILIZZARE LO STESSO SCHEMA

EVENTUALI NOTE E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data

IL DIRETTORE DI SEDE

.....

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RELAZIONE – PROPOSTA:

- a) TUTTA LA DOCUMENTAZIONE GIA' INVIATA ALLA COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA
- b) COPIA DELLA DOMANDA DI CUI AL PUNTO 3
- c) RAPPORTO RELATIVO AGLI ELEMENTI INFORMATIVI FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE STATALE, ENTE O AZIENDA (***Allegato 2***)
- d) VERBALE DELLA C.M.O DI CUI AL PUNTO 6
- e) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SANITARIA DI PARTE
- f) EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRAZIONE, ENTE O AZIENDA ¹

.....

SEDE DI

COGNOME E NOME DELL'ISCRITTO:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

1) RAPPORTO CIRCOSTANZIATO DI SERVIZIO, CON INDICAZIONE DELLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE DALLA DATA DI ASSUNZIONE IN POI, DEGLI ELEMENTI IDONEI A PROVARE LA NATURA DI CIASCUNA INFERMITA' O LESIONE RICHIESTA E LA SUA RELAZIONE CON IL SERVIZIO, TENUTO CONTO, IN PARTICOLARE, DELLE CONDIZIONI O MODALITA' DI LAVORO E, IN CASO DI INFORTUNIO, DI OGNI CIRCOSTANZA RITENUTA RILEVANTE (rapporto da compilare eventualmente su foglio separato):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) IN CASO DI INCIDENTE STRADALE ALLEGARE RAPPORTO DELLA POLIZIA (Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale) SULLE CIRCOSTANZE RELATIVE ALL'INCIDENTE REDATTO PER LA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA, NONCHE' GLI ATTI DEFINITIVI ADOTTATI DA QUEST'ULTIMA:

.....
.....
.....

¹ Amministrazione, ente o azienda presso la quale l'interessato ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi dei fatti attinenti all'insorgere dell'infermità o lesione.

3) EVENTUALE POSSESSO DELLO STATUS DI INVALIDO CIVILE CON INDICAZIONE DELLE INFERMITA' CHE L'HANNO DETERMINATO:

.....
.....
.....

4) EVENTUALI PRECEDENTI. SE "SI" INDICARE QUALI ALLEGANDO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE:

.....
.....
.....

5) ESTREMI DEL VERBALE O DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE MEDICA DEL COMPETENTE OSPEDALE MILITARE RELATIVO ALLE INFERMITA' GIA' RICONOSCIUTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO (da allegare):

VERBALE N° DEL DELLA CMO DI

6) ESTREMI DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DEL COMPETENTE OSPEDALE MILITARE RELATIVO ALLE INFERMITA' CHE HANNO DETERMINATO L'INIDONEITA' AL SERVIZIO (da allegare):

VERBALE N° DEL DELLA CMO DI

EVENTUALI NOTE E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE:

.....
.....
.....
.....

data.....

IL DIRIGENTE

.....